



Prot. n. 10238

Torino, 16 novembre 2015

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado del Piemonte

Ai Dirigenti
degli Ambiti Territoriali del
Piemonte

e, p. c.
Alle OO. SS. Comparto Scuola

Oggetto: Formazione docenti neo-assunti, a. sc. 2015/2016: D. M. 850 del 27-10-2015 e nota Prot. N. 36167– Prime indicazioni

Si porta a conoscenza delle istituzioni scolastiche quanto previsto dal D. M. 850 del 27-10-2015 "*Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107*", con il quale il MIUR dà le indicazioni sull'anno di formazione e prova del personale docente neo-assunto in ruolo nell'anno scolastico 2015-16, da realizzarsi presso la sede in cui viene validamente prestato il servizio. Il dettaglio delle azioni viene delineato nella nota MIUR del 5-11-2015, Prot. N. 36167 "*Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti. Primi orientamenti operativi*".

L'impianto formativo per i docenti neo-assunti sistematizza il modello già avviato l'anno scorso, volto ad accompagnare nel corso dell'anno scolastico il docente neo-assunto in un percorso articolato, focalizzato sulla riflessività del docente in formazione nei confronti della propria azione didattica e del proprio sviluppo professionale. Lo schema prevede **l'obbligo di 50 ore di formazione**, così distribuite:

- 1) Incontri propedeutici e di restituzione finale (6 ore);
- 2) Laboratori formativi dedicati a otto aree tematiche trasversali, progettati a livello territoriale (12 ore);
- 3) Osservazione in classe in modalità *peer to peer*, finalizzata al miglioramento delle pratiche didattiche (12 ore);
- 4) Formazione on-line su piattaforma digitale INDIRE (20 ore).

Questo impianto **si iscrive nel nuovo quadro normativo della L. 107/2015**, così come specificato nel D. M. 850 del 27 -10 - 2015 e dalla nota N. 36167 del 5-11-2015, del quale è utile sottolineare alcuni aspetti:





- l'enfasi posta sull'aspetto di autoriflessione del docente rispetto al proprio sviluppo professionale, attraverso lo strumento del "**bilancio delle competenze**", all'inizio e alla conclusione del percorso formativo: il docente cura un primo "bilancio delle competenze professionali", su modello digitale predisposto dall'INDIRE, con l'ausilio del suo tutor; individuati i punti da potenziare, viene elaborato un progetto di formazione per lo sviluppo professionale, sistematizzato in un "patto per lo sviluppo professionale" che coinvolge il docente neo-assunto, il tutor e il dirigente scolastico; alla fine del percorso, un secondo "bilancio delle competenze" raccoglie i risultati raggiunti;

- il ruolo significativo del **docente tutor**, chiamato a svolgere funzioni di accompagnamento e supervisione professionale nei confronti del docente neo-assunto **fin dalle prime fasi del percorso**, dal primo "bilancio delle competenze" alla predisposizione del piano di formazione, al confronto continuo previsto dall'attività di osservazione *peer to peer*. Si profila in tal modo un raccordo più forte tra le attività formative e l'esperienza professionale del docente neo-assunto, da svilupparsi nel corso dell'intero anno scolastico e da documentarsi, poi, nell'elaborazione di un proprio "portfolio professionale" digitale e nel "bilancio delle competenze" finale. Nella fase finale del periodo di prova il tutor rilascia parere motivato al dirigente scolastico sulle caratteristiche dell'azione professionale del docente da lui seguito. In tale contesto, la normativa specifica che all'attività del tutor è riconosciuto un compenso economico nell'ambito delle risorse assegnate all'Istituzione scolastica per il Miglioramento dell'Offerta formativa (D. M. 850, 27-10-2015, art. 12, c. 5);

- **l'intreccio del periodo di prova con le connesse attività formative** (commi 115 e 119, art. 1, L. 107/2015, concetto specificato all'art. 2 del D. M. 850 del 27-10-2015: le attività di formazione "sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova");

- **la valutazione finale del periodo di formazione e di prova** da parte del Dirigente scolastico, sentito il Comitato per la valutazione, sulla base dell'istruttoria del docente tutor sulle attività formative predisposte e sulle esperienze di insegnamento e di partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto (così come previsto dal c. 129, art. 1, L. 107/2015, che modifica l'art. 11 del T. U. 297/1994, e dall'art. 13, D. M. 850 del 27-10-2015). In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente effettua un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile (comma 119, L. 107/2015, art. 1).

Sono **tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova**:

- i docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato e che aspirino alla conferma nel ruolo;
- i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti;
- i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo (così come previsto dall'art. 2 del D. M. 850 del 27-10-2015 e dal punto 2 della nota N. 36167 del 5-11-2015).

Nel caso del **differimento della presa di servizio** nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 98, L. 107/2015, l'anno di formazione e prova può essere svolto nell'anno scolastico di



decorrenza giuridica della nomina anche presso la scuola ove è svolta una supplenza annuale o fino al termine del servizio, purché su medesimo posto o classe di concorso affine, **su istanza dell'interessato e dietro specifica autorizzazione del Dirigente dell'Ambito Territoriale dove il docente neoassunto presta servizio come supplente** (punto 2, nota N. 36167 del 5-11-2015). L'attività di formazione è svolta con riferimento al posto o alla classe di concorso di immissione in ruolo.

Il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche.

Fin da ora questo ufficio intende avviare un'azione di supporto alle scuole, in termini di informazione e consulenza, tale da permettere un tempestivo inizio delle attività di formazione non appena il MIUR metterà a disposizione le risorse necessarie. Questo ufficio si riserva di emanare tempestivamente successive comunicazioni nel momento in cui vi saranno novità in merito.

Al fine di organizzare l'attività a livello territoriale è necessario **rilevare il numero complessivo di docenti in anno di formazione**, per determinare il numero dei gruppi da attivare. Tale dato è determinante per il calcolo del fabbisogno finanziario, da determinarsi in proporzione al numero di docenti da formare. Le **Istituzioni scolastiche di servizio** dovranno segnalare i **nominativi dei docenti neo-assunti**, unitamente ai nominativi dei rispettivi **tutor**, compilando il modulo on-line disponibile al link <http://servizi.istruzionepiemonte.it> (area riservata, alla quale si accede tramite username e password d'istituto, che saranno comunicati con una specifica nota) **entro il 30 novembre 2015**, avendo cura di:

- 1) compilare una scheda per ciascun docente;
- 2) completare tutti i campi;

Le **Istituzioni scolastiche nelle quali non presta servizio alcun docente neo-assunto** comunicheranno il dato negativo compilando l'apposito modulo disponibile al medesimo link.

Anche per quanto riguarda i docenti **neo-assunti su posti per il potenziamento** (fase C del piano assunzionale), le scuole di servizio avranno cura di segnalare i nominativi entro il limite previsto del 30 novembre 2015, in modo tale da consentire il corretto avvio delle attività formative.

Il contributo delle Istituzioni scolastiche è essenziale per la buona riuscita di questa fase di avvio delle attività. Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE
Giuseppe Bordonaro





firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2
Decreto legislativo 39/1993

